

28096-18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

CU

Oggetto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Presidente -

Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere -

Dott. GIACINTO BISOGNI - Consigliere -

Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Consigliere -

Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA - Rel. Consigliere -

Fallimento – sentenza
dichiarativa –
legittimazione al
ricorso per cassazione

Ud. 14/06/2018 - CC

R.G.N. 15174/2017

Non 28096
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 15174-2017 proposto da:

), elettivamente domiciliati in l

- *ricorrenti* -

TMA AMBIENTE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

- *controricorrente* -

CURATELA DEL FALLIMENTO TMA AMBIENTE SRL, in persona del suo curatore Dott.

- *intimato* -

PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'Appello di Genova;

- *intimato* -

2018/1

avverso la sentenza n. 31/2017 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 22/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2018 dal Consigliere Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

FATTO E DIRITTO

1.- Presentata domanda di concordato preventivo ai sensi dell'art. 160 comma 6 legge fall. avanti al Tribunale di La Spezia, la s.r.l. TMA Ambiente ha successivamente depositato la proposta, con annessi il piano e la documentazione previsti. All'udienza fissata ex art. 162 e 163 legge fall., peraltro, essa ha chiesto termine «per recepire i rilievi e le criticità evidenziate dal Tribunale». Nella stessa udienza, il pubblico ministero ha invece chiesto la dichiarazione di fallimento della società, assumendo che – posti i rilievi formulati dal Tribunale – mancavano i presupposti per un'eventuale integrazione della domanda.

Esaminate le modifiche alla proposta e al piano formulate dalla società, il Tribunale spezzino ne ha dichiarato il fallimento, dopo avere constatato che le integrazioni presentate davano vita a un piano del tutto differente dall'originario, sostanzialmente carente di attestazione e caratterizzato, altresì, da una fattibilità «meramente apparente».

2.- La società TMA ha sporto reclamo contro la sentenza dichiarativa avanti alla Corte di Appello di Genova. Non si è costituito il Fallimento nella persona di curatore. La Procura Generale ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.

Con sentenza del 22 marzo 2017, la Corte ligure ha revocato la sentenza dichiarativa, osservando che – ove pure le

integrazioni e modifiche della società avessero prodotto una «nuova e autonoma domanda» di concordato – il Tribunale avrebbe comunque dovuto procedere ad esaminarla; che la «relazione del professionista contiene l’attestazione in ordine alla veridicità dei dati aziendali»; e che deve «escludersi che si sia in presenza di un’assoluta, manifesta inettitudine del piano presentato dalla TMA a raggiungere gli obiettivi prefissati, quali il superamento della situazione di crisi della stessa società e l’assicurazione di un soddisfacimento, sia pure parziale, di buona parte dei creditori».

3.- Contro tale pronuncia sono insorti E ;
)

– già dipendenti della TMA e della stessa tuttora creditori (secondo le risultanze dello stato passivo predisposto *medio tempore*) -, chiedendone la cassazione sulla base di quattro motivi di ricorso.

La società TMA si è costituita a mezzo di controricorso, per contestare la fondatezza del ricorso e, prima ancora, per rilevarne l’inammissibilità, in ragione di quattro motivi.

Non si è invece costituito il Fallimento nella persona del curatore, a cui pure il ricorso era stato notificato.

I ricorrenti hanno altresì depositato memoria *ex art. 380 bis* cod. proc. civ.

4.- Il controricorso solleva, tra le altre, una eccezione di «carenza di legittimazione processuale di soggetti rimasti estranei al giudizio di omologazione e alla successiva fase di reclamo».

«La legittimazione al ricorso per cassazione (o all’impugnazione in genere)» - così si sottolinea - «spetta esclusivamente a che abbia formalmente assunto la qualità di parte (non rileva se

presente o contumace, originaria o intervenuta) nel precedente grado di giudizio, conclusosi con la sentenza impugnata».

5.- L'eccezione è fondata.

Secondo quanto è stato di recente rilevato dalla pronuncia di Cass., 6 marzo 2017, n. 5520, anche nei procedimenti di ordine fallimentare «trova applicazione il principio più generale della necessaria coincidenza tra legittimazione e pregressa assunta qualità di parte processuale».

Né vale obiettare – secondo quanto invece affermato dai ricorrenti in sede di memoria ex art. 380 *bis* cod. proc. civ. – che costoro «non avevano un concreto interesse ad impugnare la sentenza dichiarativa di fallimento», dal momento «che l'affitto di azienda disposto dagli organi della procedura fallimentare aveva loro conservato il posto di lavoro».

In realtà, la qualità di creditori della società degli attuali ricorrenti, del cui fallimento si discuteva, avrebbe senz'altro consentito un loro intervento in sede di reclamo, se non altro ai sensi dell'art. 18 comma 9 legge fall.; sì che ai fini in discorso viene propriamente a rilevare la «qualità in quel giudizio comunque non assunta» (come pure riscontra, a livello di principio sistematico della materia, la citata Cass., n. 5520/2017) dagli attuali ricorrenti.

6.- Il ricorso va, di conseguenza, dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la regola della soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di

legittimità, che liquida nella misura di € 2.200,00 (di cui € 100,00 per esborsi).

Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, della ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, di misura pari a quello dovuto per il ricorso, a mente del comma 1 *bis* del medesimo art. 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile, addì 14 giugno 2018.

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi. 05 NOV. 2018

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

~~Dott.ssa Isabella Panacchia~~

